

n. 05003045 R.G. NOTIZIE DI REATO
n. 07000250 R.G. TRIBUNALE

TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA

Sezione Penale

SENTENZA
(artt. 544 e segg. C.P.P.)

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice Monocratico di Torre Annunziata

Dott. **CIAMPAGLIA Sandro**

alla pubblica udienza del 19.06.2008 ha pronunciato
e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente

SENTENZA

Nei confronti di:

omissis **FRANCESCO**
om

omissis **BOSCOREALE-VIA**

Libero contumace

IMPUTATO

- a) p. e p. dall'art. 572 Cp per aver maltrattato la propria moglie c. omissis **Angela** con quotidiana condotta ingiuriosa, minacciosa e violenta consistita nel profferire, per ogni futile motivo, all'indirizzo della stessa parolacce e minacce nel picchiarla con schiaffi e nel colpirla con oggetti.
In Boscoreale fino al 30.6.2005
- b) del reato p. e p. dall'art. 582 c.p., perché colpendo con schiaffi al volto la moglie c. omissis **Angela** cagionava alla stessa lesioni personali giudicate guaribili in due giorni.
In Boscoreale il 17.11.2004

n. 08000863 REG. SENT.

Data del deposito 17/7/08
CANCELLIERE B.
Federico

Data irrevocabilità _____

n. _____ REG. ESEC.

n. _____ C.P.

Redatta scheda il _____

APPELLO proposto il _____

da _____

RICORSO proposto il _____
da _____

CONCLUSIONI DEL PUBBLICO MINISTERO – affermazione della responsabilità dell'imputato per i reati a lui ascritti e condanna alla pena di mesi 9 di reclusione.

CONCLUSIONI DEL DIFENSORE – assoluzione perché il fatto non sussiste; in subordine concessione delle attenuanti generiche, minimo della pena e benefici di legge.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con decreto emesso in data 27.09.06, il Pubblico Ministero disponeva la citazione a giudizio di **om** Francesco per i reati indicati in rubrica.

Dopo alcuni rinvii preliminari, all'udienza del 04.06.08, il giudice verificata la regolare costituzione delle parti dichiarava aperto il dibattimento e passava la parola alle parti per le richieste di prova.

Il Pubblico Ministero chiedeva che, ai sensi dell'art. 512 c.p.p., venisse data lettura del verbale di querela e di sommarie informazioni rese dalla persona offesa, **om** Angelica, in data 20.11.04 e 15.06.05, in quanto deceduta il 29.01.07 (v. certificato di morte allegato al verbale d'udienza del 05.12.07). Produceva inoltre referto di pronto soccorso relativo alla persona offesa in data 17.11.04.

Il difensore non avanzava alcuna richiesta.

Il giudice ammetteva le prove e, su richiesta del difensore, rinviava per la discussione.

All'udienza odierna le parti formulavano ed illustravano le rispettive conclusioni in epigrafe trascritte sulle quali lo scrivente, al termine della successiva deliberazione in Camera di Consiglio, rendeva pubblica la presente sentenza mediante lettura del dispositivo in udienza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il 20.11.04 **om** Angelica si presentò alla Stazione Carabinieri di Boscoreale per presentare una formale denuncia nei confronti di suo marito **om** Francesco.

La denunciante, dopo aver premesso di essere coniugata con **om** da circa 15 anni e che dalla loro unione erano nati due figli, all'epoca di 15 e 10 anni, riferì che il rapporto con l'imputato non era mai stato dei migliori in quanto suo marito spesso la picchiava, la maltrattava e l'insultava.

Negli ultimi tempi la situazione era ulteriormente peggiorata in quanto **om** Francesco la sera tornava tardi e quando la moglie gli chiedeva spiegazioni l'imputato l'aggrediva.

In particolare il 17.11.04 **om** dopo una discussione l'aveva stratonata e schiaffeggiata causandole delle lesioni successivamente refertate presso l'ospedale di Torre Annunziata.

Il 15.06.05 la persona offesa fu sentita a sommarie informazioni su delega del P.M. e riferì che la situazione denunciata si era protratta fino al 03.06.05, data in cui **om** Francesco, su disposizione del Tribunale

di Torre Annunziata, aveva definitivamente abbandonato la casa coniugale e si era trasferito dai propri genitori.

Relativamente alla ripetitività degli episodi denunciati, la donna riferì che essi si verificavano due o tre volte a settimana.

Così riassunti i fatti è provato che **om** so Francesco procurò a sua moglie **om** le lesioni indicate al capo B) della contestazione.

Ed invero, le dichiarazioni della persona offesa, precise e coerenti, sono oggettivamente riscontrate dalle risultanze del referto medico acquisito al fascicolo del dibattimento (del 17.11.04, ore 21.30) che documenta lesioni compatibili con una dinamica da aggressione (contusione al volto).

Nulla di diverso ha dedotto la difesa.

Venendo dunque alla definizione del trattamento sanzionatorio, pena equa, applicato l'art. 52, c. 2, lett. b), del D. Lgs. n. 274/00, considerati tutti i criteri dell'art. 133 c.p., stimasi per quella di euro 800,00 di multa.

La particolare gravità del fatto giustifica la misura della pena irrogata ed osta alla concessione di attenuanti generiche.

Segue per legge la condanna di **om** Francesco al pagamento delle spese di giudizio.

Per quanto attiene invece al reato di cui all'art. 572 c.p. (capo A) della rubrica) va invece osservato che dalle dichiarazioni di **om** Angelica non è possibile evincere, con la necessaria precisione, se la condotta maltrattante del prevenuto raggiunse quel carattere di sufficiente abitudine, indispensabile per l'integrazione del delitto contestato, e per tale motivo **om** Francesco va assolto da tale reato come da dispositivo.

PER QUESTI MOTIVI

Letti gli artt. 533, 535 C.p.p., 52.2 lettera b) del D. Lgs. 28.08.00 n. 274, dichiara **om** Francesco responsabile del reato a lui ascritto al capo B) della rubrica e lo condanna alla pena di euro 800,00 di multa, oltre al pagamento delle spese di giudizio.

Letto l'art. 530 cpv. c.p.p. assolve **om** Francesco dal reato a lui ascritto al capo A) perché il fatto non sussiste.

Letto l'art. 544.3 c.p.p. fissa in giorni 30 il termine per il deposito della motivazione.

Torre Annunziata, 19.06.08

Il Giudice
Dott. Sandro Ciampaglia

TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA

UFFICIO DEL GIUDICE PENALE

17/7/08

